

TAR Sicilia (sede di Palermo), Sez. II, 26 aprile 2023, n. 1387: AUA – perimetro delle valutazioni in conferenza di servizi

In tema di autorizzazione unica ambientale, se è vero che le valutazioni di ordine ambientale non possono rimanere avulse da quelle di ordine urbanistico-edilizio, stante la loro interconnessione reciproca, e stante l'espressa previsione, da parte dell'art. 269, c. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, tuttavia, esse devono rimanere all'interno del perimetro istruttorio, valutativo e decisionale proprio della conferenza di servizi, cui concorrono le amministrazioni competenti per i singoli settori rilevanti.

Ciò comporta che l'esame degli interessi urbanistico-edilizi di competenza del Comune ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 deve avvenire nel corso della conferenza di servizi AUA ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DPR 59/2013.

Una condotta procedimentale che disattenda tali disposizioni e principi è violativa anche del canone di buona fede e del divieto di aggravamento degli oneri amministrativi a carico degli operatori economici: il privato deve *ab origine* conoscere quale sia la tipologia di potere esercitato, presidiato dai principi di legalità, tipicità e nominatività.

In sintesi: è illegittimo inserire nel provvedimento ambientale, elementi di tipo urbanistico-edilizio senza agganciarli - attraverso il previo esame della conferenza di servizi e dell'autorità competente - a specifici e potenziali effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Link:https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202201009&nomeFile=202301387_01.html&subDir=Provvedimenti